

**Telelaser: illegittimità della sanzione per mancata erogazione dello scontrino  
( Giudice di Pace Borgomanero 01.03.2002 )**

In tema di rilevamento della velocità effettuato mediante apparecchio telelaser, la mancata emissione del c.d. "scontrino" sul quale vengono meccanicamente annotate, cioè "indelebilmente fissati" i dati dell'accertamento effettuato, determina l'annullamento del verbale di contestazione.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Borgomanero, con la sentenza depositata in data 01.03.2002, che ha accolto il ricorso presentato da un automobilista avverso una sanzione irrogata per violazione dei limiti massimi di velocità su un tratto di autostrada, con rilevamento effettuato con l'utilizzazione di uno strumento telelaser.

La sentenza si colloca nel filone giurisprudenziale che nega la affidabilità dello strumento in mancanza della prova, certa ed oggettiva, circa la possibilità di ricondurre la rilevata violazione alla effettiva condotta del trasgressore.

Nel caso in esame l'apparecchiatura telelaser non ha emesso lo scontrino attestante l'avvenuto rilevamento, tanto che al conducente dell'autoveicolo nulla è stato mostrato o consegnato al momento della contestazione dell'illecito, avvenuta nella immediatezza del fatto.

Il Giudice, pur non concordando con l'assunto secondo il quale il telelaser non sarebbe affidabile in conseguenza della metodologia di utilizzazione, ritiene che l'annullamento della sanzione consegua dalla mancata emissione dello scontrino, atteso che mancherebbe in questo caso la prova della violazione.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BORGOMANERO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Avv. Bellini Carlo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 152471 P del 21.01.2001

promossa da

A. E.

RICORRENTE con avv. Laura Turri e avv. Silvia Binotti

CONTRO

PREFETTURA DI NOVARA,  
RESISTENTE con dott. A. Agresta

Avente per oggetto - ricorso avverso sanzione amministrativa

CONCLUSIONI per parte Ricorrente:

In accoglimento dell'opposizione: annullare il verbale di contestazione n. 152471 P del 21.01.2001 della Polizia Stradale di Romagnano.

CONCLUSIONI per parte resistente:

"Voglia il Giudice di Pace di Borgomanero:

Nel merito, ogni contraria - istanza disattesa respingere il ricorso presentato dal sig. A. E. perché infondato in fatto ed in diritto"

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato 12.2.2001 A. E. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Borgomanero, la Prefettura di Novara opponendosi al verbale di contestazione n. 152471- P del 21.1.2001 della Polizia Stradale di Romagnano.

La Prefettura di Novara si costituiva in giudizio per contestare quanto chiesto da parte attrice in ricorso. Assegnata la causa al Giudice di Pace Avv. C. Bellini, la causa era chiamata all'udienza del 26.3.2001 successivamente rinviata al 28.1.2002 nella quale veniva svolta attività istruttoria ed infine rinviata all'udienza 1.3.2002 nella quale avveniva la discussione della causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda del ricorrente è fondata e pertanto va accolta.

A giudizio di questo giudicante non vi sono sufficienti ragioni per addirittura aderire alla tesi della assoluta inutilizzabilità dello strumento telelaser, anche se non ignora l'impostazione di un certo apprezzabile filone giurisprudenziale (peraltro non maggioritario!) che sostanzialmente fa capo alla

sentenza 27.4.2000 del Tribunale di Padova.

Pur condividendo molte delle critiche sollevate al "sistema di accertamento con telelaser" che troppo affida alla precisione, abilità, attenzione e prontezza di riflessi degli accertatori ed auspicando l'introduzione di nuovi e più avanzati metodi di accertamento che eliminino anche a livello teorico le critiche e le perplessità da più parti segnalate non ritiene sia compito dell'autorità giudicante quella di disattendere di volta in volta l'omologa che alle apparecchiature telelaser è stata conferita dagli organi a ciò preposti.

Tuttavia nel caso di specie va in particolare considerato che sostanzialmente, vi è un motivo di opposizione che non consiste nel contestare genericamente la attendibilità dei rilevamenti del telelaser utilizzato, perché sarebbe la stessa "metodologia di utilizzo a determinare la probabile fallibilità", ma si tratta di una lamentela relativa ad un malfunzionamento ben preciso che prende le mosse dalla mancata emissione del c.d. "scontrino" sul quale vengono meccanicamente annotate cioè "indelebilmente fissati" i dati dell'accertamento effettuato e che dovrebbe essere consegnato al trasgressore unitamente al verbale di contestazione.

Trattasi dunque non di una obiezione utilizzabile per tutti indistintamente i casi di contestazione di eccesso di velocità rilevati con telelaser bensì di una questione che riguarda questo singolo caso.

La mancata emissione dello scontrino non è stata minimamente giustificata dagli organi amministrativi cui competeva di farlo e ciò induce il giudice a propendere per un malfunzionamento dell'apparecchiatura o quantomeno per un difetto della sua messa a punto, e pertanto considerato quanto sopra unicamente alle dichiarazioni della teste B. R. non può dirsi raggiunta la prova che l'opponente abbia commesso la violazione contestata. Così stando le cose, sussistono sufficienti motivi per compensare interamente le spese del giudizio

**P.Q.M.**

**Il Giudice di Pace di Borgomanero Avv. Carlo Bellini**

**visto l'art. 23 della legge 24.11.1981 n. 689 così provvede:**

**Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contestazione n' 152471-P del 21.1.2001 della Polizia Stradale di Romagnano. Spese compensare**

Il presente dispositivo è letto all'udienza di discussione tenutasi in Borgomanero il 1.3.2002.

Il Giudice di Pace  
Avv. Carlo Bellini